

**TAGLIAFERRI** Firmato digitalmente da  
**I RICCARDO** TAGLIAFERRI RICCARDO  
Data: 2022.10.10  
16:03:39 +02'00'

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**RICORRE**

**CON DOMANDA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

\*\*\*

Il **Prof. Marco Giuliana** (C.F. GLNMRC89L04L259V), nato a Torre del Greco (NA), residente in Montevarchi (AR), Via Michelangelo 6, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti (C.F. CRTLRT68S09G388O – pec: albertocaretti@pec.it), Riccardo Tagliaferri (C.F. TGLRCR72P18G702D – pec: riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Giulia Baggiani (C.F. BGGGLI90T58G752B – pec: giuliabaggiani@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due di essi in Roma, Via Bisagno 14, come da mandato a margine del presente atto

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- La **Commissione Nazionale nominata con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione**, istituita con D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale della Toscana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE**

**ANCHE INADUTA ALTERA PARTE**

del provvedimento, dal contenuto ignoto, la cui adozione è stata comunicata al ricorrente con nota del 29 settembre 2022 mediante invito ad accedere al portale, recante riesame della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana relativa alla classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, del Concorso nazionale su base regionale (Toscana) per il reclutamento del personale docente di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui non ha ritenuto corretta la risposta data dal ricorrente al quesito n. 23, assegnando al ricorrente il punteggio di 68/100 anziché di 70/100 nonché dei provvedimenti, dal contenuto e dagli estremi ignoti, con cui, all'esito del riesame avvenuto nel luglio 2022, il Ministero dell'Istruzione ovvero la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, hanno ritenuto corretta la sola risposta B al quesito n. 23 della prova scritta suddetta, al pari dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, così come delle griglie di valutazione della risposta ai quesiti della prova scritta, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale rettificato all'esito del procedimento di riesame delle prove scritte pubblicato dall'USR Toscana l'8 settembre 2022 e della successiva approvanda graduatoria di merito della classe di concorso AB24 – Toscana, e di tutti gli atti presupposti e/o successivi, comunque connessi, se lesivi, anche dal contenuto ignoto al ricorrente, nonché

**OVE OCCORRER POSSA**

**PER L'ANNULLAMENTO**

della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico –

Ufficio III Reclutamento del Personale docente ed educativo prot. 33646 del 21 settembre 2022, nella parte in cui ha dato pretesamente riscontro alla istanza di accesso presentata dal ricorrente il 24 agosto 2022, nonché del provvedimento di diniego all'accesso reso tacitamente dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sull'istanza d'accesso suddetta.

\*\*\*

### **FATTO**

1) Il Prof. Marco Giuliana ha partecipato al Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (**doc. 1**).

Il ricorrente ha concorso in Toscana e per la classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1.

\*\*\*

2) Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale cui il candidato può accedere solo ove abbia ottenuto il punteggio di 70/100 in detta prova scritta.

\*\*\*

3) In particolare, quanto alla prova scritta, l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 (così come integrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022) recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (...)” prevede che: “*I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale*

*di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.*

*2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 12 secondo i programmi di cui all'articolo 8. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi” (docc. 1 bis e 1 ter).*

In altre parole, e in sintesi, ancorchè il concorso si svolga su base regionale, le prove scritte sono redatte da una Commissione Nazionale incaricata di redigere i quesiti e, dunque, per quanto qui interessa, di individuare la relativa risposta “esatta”.

\*\*\*

**4)** Ebbene, all’esito della prova scritta, che si è svolta il 16 marzo 2022, il Prof. Giuliana è risultato non idoneo allo svolgimento della prova orale successiva, avendo totalizzato un punteggio di 64/100, non raggiungendo dunque il minimo previsto dal Bando *de quo* di 70/100 (**doc. 2**).

\*\*\*

**5)** Da alcune informazioni reperite dal web, il ricorrente è venuto a conoscenza che nelle more sono state presentate molteplici segnalazioni in ordine alla erroneità dei quesiti della prova scritta e/o delle risposte ritenute valide.

Le segnalazioni hanno anche ad oggetto, tra l'altro, le erroneità delle risposte ritenute corrette ai quesiti nn. 23, 40 e 44 della prova svolta dal Prof. Giuliana cui, all'esito della prima valutazione, la Commissione aveva assegnato al ricorrente un punteggio pari a 0 (cfr. Comunicato di Orizzonte Scuola reperibile sul web – **doc. 3**; nonché comunicazione CIGL – **doc. 4**).

Al riguardo, si precisa sin d'ora, le domande erano le stesse per la classe di concorso ma l'ordine diverso, e casuale, per ogni ricorrente.

\*\*\*

6) Il 22 luglio 2022 il ricorrente ha cautelativamente effettuato un accesso presso la propria area riservata della piattaforma ministeriale dedicata al concorso di cui è causa ma ha potuto soltanto riscontrare una modifica del punteggio assegnato alla prova scritta da 64/100 a 68/100 (**doc. 5**). Un punteggio dunque, sempre inferiore alla soglia di 70/100 necessaria per il proseguimento del concorso in questione.

\*\*\*

7) In carenza di formali comunicazioni, al fine di fare chiarezza in ordine alle circostanze suesposte, il 24 agosto 2022 il prof. Giuliana ha presentato un'apposita istanza d'accesso agli atti (**doc. 6**), chiedendo di prendere visione e/o estrarre copia *“delle segnalazioni di errori nelle domande e nelle relative risposte ritenute corrette ovvero comunque delle richieste di riesame pervenute al Ministero e/o alle apposite Commissioni e/o all'USR in indirizzo in ordine alle domande della prova scritta per la classe di concorso della Toscana, AB24– Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, tenutasi il 16 marzo 2022 e di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dal Ministero e/o dall'USR in indirizzo recanti riesame e rettifica dei quesiti e del conseguente punteggio assegnato al Prof. Marco Giuliana”*.

Si tratta, in realtà, di una nota dal contenuto meramente dilatorio giacchè il Prof. Giuliana ha fornito con precisione i documenti che intendeva acquisire e, soprattutto, il fine di detta istanza.

\*\*\*

8) A detta istanza d'accesso ha dato riscontro il Ministero dell'Istruzione il quale, con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III Reclutamento del Personale docente ed educativo prot. 33646 del 21 settembre 2022: *“(…) invita(to), pertanto, il soggetto istante ad individuare e specificare i quesiti che ritenga errati, somministrati nell’ambito della prova scritta per la classe di concorso, AB24 T1, affinché questa Amministrazione possa richiedere un preventivo chiarimento alla Commissione Nazionale, di cui all’art. 7 del D.M 329 del 9 novembre 2021, incaricata di redigere i quesiti delle prove scritte del Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui ai DD n. 499/2020 e DD n. 23/2022; nel caso che vengano riscontrati errori, si procederà ad effettuare a tutte le attività necessarie per il ricalcolo dei punteggi delle prove scritte.*

*La richiesta di cui al punto b), relativa alle determinazioni assunte da questa Amministrazione in ordine “agli esiti della prova scritta svolta dal Prof. Marco Giuliana, ovvero comunque di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti alla rettifica de conseguente punteggio della prova scritta assegnata al Prof. Marco Giuliana” viene trasmessa per competenza all’Ufficio scolastico regionale in indirizzo, individuato quale responsabile della procedura” (doc. 7).*

\*\*\*

9) All'attualità, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non ha dato riscontro alla istanza d'accesso suddetta, come richiesto, tra l'altro, dal MIUR con la nota del 21 settembre 2022 sopracitata.

\*\*\*

10) Di contro, in data 29 settembre 2022 il ricorrente ha ricevuto la nota ministeriale con la quale viene formalizzata la definitiva rivalutazione della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana, pari agli insufficienti 68/100 di punteggio.

In particolare, in tale nota si invita infatti il ricorrente “(...) *ad accedere alla propria area riservata della Piattaforma concorsi e procedure selettive, nella sezione “Graduatorie” dove potrà prendere visione:*

- *dell'elaborato relativo alla prova scritta*
- *di una comunicazione da parte dell'USR competente riguardo l'esito della prova scritta per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)” (doc. 8).*

In altre parole, e in sintesi, **il Ministero resistente ha notificato al ricorrente il provvedimento di riesame della prova scritta.**

\*\*\*

11) Parallelamente, con avviso dell'8 settembre 2022, l'USR Toscana ha convocato i candidati con punteggio rettificato ma ritenuto sufficiente (70/100) per l'espletamento della prova orale (il 21 ottobre 2022 è calendarizzata l'ultima sessione di prove orali: cfr. **doc. 8 bis**; da qui, dunque, anche la proposizione dell'istanza cautelare monocratica e collegiale di cui si dirà *infra*).

\*\*\*

12) Solo nei giorni scorsi, all'esito dell'accesso al portale, il Prof. Giuliana ha dunque potuto verificare che l'Amministrazione

medesima ha rivalutato le risposte fornite dal medesimo Prof. Giuliana alle risposte ai quesiti n. 40 e 44, attribuendo al medesimo un punteggio aggiuntivo di 4 punti (mentre, come detto, nella prima valutazione era stato assegnato ad entrambe le risposte punteggio pari a zero).

Tuttavia, malgrado le segnalazioni di erroneità pervenute al Ministero medesimo dalle organizzazioni di categoria, non è stata rivalutata anche la risposta al quesito n. 23.

\*\*\*

**13)** Come si dirà, si tratta di un errore dirimente ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 70/100.

Laddove, infatti, all'esito del riesame, l'Amministrazione resistente avesse rettificato anche le risposte considerate corrette al quesito n. 23, **il Prof. Giuliana avrebbe conseguito alla prova scritta un punteggio idoneo all'espletamento della prova orale.**

\*\*\*

**14)** Nelle more della auspicata evasione della istanza d'accesso, nonché con riserva di presentare eventuale istanza di riesame nei termini di cui alla nota ministeriale del 21 settembre 2022, il Prof. Giuliana si trova costretto a proporre cautelativamente il presente ricorso "al buio", con riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti. È evidente, peraltro, che l'interesse del Prof. Giuliana alla proposizione del presente ricorso sorge in conseguenza del riesame compiuto dal Ministero il quale ha completamente rivisto le proprie precedenti determinazioni (determinazioni radicalmente superate dal riesame medesimo).

Un interesse che è divenuto diretto, concreto ed attuale proprio nel momento in cui sono stati rivisti i quesiti che interessano al ricorrente al quale, all'attualità, mancano soltanto due punti per poter



raggiungere l'idoneità allo scritto, punti che, come diremo meglio infra, sarebbero stati garantiti laddove il riesame fosse stato espletato in modo adeguato e corretto.

Da qui la presente impugnativa.

\*\*\*

**15)** Il provvedimento, dal contenuto ignoto (la cui adozione è stata comunicata al ricorrente con il solo invito di cui alla nota del 29 settembre 2022 di accedere al portale), recante riesame della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana relativa alla classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, del Concorso nazionale su base regionale (Toscana) per il reclutamento del personale docente di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui non ha considerato come corretta la risposta data dal ricorrente al quesito n. 23, nonché i provvedimenti, dal contenuto e dagli estremi ignoti, con cui il Ministero dell'Istruzione ovvero la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, hanno ritenuto corretta la sola risposta B al quesito n. 23 della prova scritta suddetta, al pari dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, così come delle griglie di valutazione della risposta ai quesiti della prova scritta, degli elenchi integrativi di ammissione all'orale pubblicati l'8 settembre 2022 e delle approvande graduatorie di merito, risultano infatti erronei e da impugnare per i motivi di

### **DIRITTO**

#### **1) La giurisdizione dell'Ecc.mo TAR Lazio, Roma.**

Si ritiene che il Giudice territorialmente competente a conoscere il ricorso in epigrafe indicato sia l'Ecc.mo TAR Lazio.

E ciò in ragione del fatto che la presente impugnativa ha ad oggetto anche atti, ancorchè dal contenuto ignoto al ricorrente, di una autorità centrale (il Ministero dell'Istruzione ovvero comunque la Commissione Nazionale dal medesimo nominata), atti con cui si è provveduto al riesame dei quesiti della prova predisposta a livello nazionale (cfr. art. 7 DM 326/2021 cit.).

Del resto, in tal senso si è già pronunciato sia l'Ecc.mo TAR, sia il TAR Toscana proprio con riferimento alla classe di concorso regionale di cui trattasi (cfr. ordinanza dell'Ecc.mo TAR n. 474 del 6 settembre 2022 e ordinanze del TAR Toscana, n. 801 del 16 giugno 2022 e n. 881 del 29 giugno 2022).

\*\*\*

## **2) VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241/1990.**

### **ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

Il provvedimento di riesame della prova scritta sostenuta dal Prof. Giuliana recante una valutazione pari a 68/100 (al pari degli atti di rivalutazione dei quesiti compiuti dal Ministero a livello nazionale), è anzitutto viziato per grave difetto di motivazione.

Come anticipato in narrativa, il Prof. Giuliana ha ricevuto soltanto la comunicazione ministeriale del 29 settembre 2022 con cui si invitava il ricorrente medesimo a verificare la propria posizione sulla piattaforma.

Ebbene, all'interno della piattaforma, vi era soltanto il risultato numerico “finale” del riesame svolto dal Ministero resistente.

Nessuna ulteriore indicazione è fornita. Non è spiegato neppure quali sarebbero stati i quesiti rettificati e, soprattutto, le motivazioni a supporto di detto riesame; il Prof. Giuliana ha dovuto “fare da sé” sulla base delle indicazioni reperite dalle organizzazioni di categoria,

ricavando che – invero erroneamente – il quesito n. 23 non era stato rivalutato.

La giurisprudenza, lo si ricorda, in ambito concorsuale, ha chiarito che, qualora (come nella specie) la pubblica amministrazione ritenga di non valutare alcuni dati (nella fattispecie in esame, ritenga di riesaminare solo alcuni dei quesiti soggetti a segnalazione, in senso sfavorevole al ricorrente), lo debba fare con una motivazione specifica, altrimenti si configura “*un’ipotesi di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione che non può essere assimilata alla diversa fattispecie di violazione di norme procedurali e vizi di forma, così che non sarà applicabile per analogia l’art. 21 octies l. n. 241 del 1990 costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l’essenza stessa, del legittimo potere amministrativo*” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 62).

Di talché, la scelta di non rivalutare alcune delle risposte contenute in un elaborato (e dunque di non attribuire alle stesse nemmeno una valutazione numerica) deve essere adeguatamente motivata dall’amministrazione interessata, cosicché sia consentito al candidato di comprendere i motivi di una tale decisione, anche in ottica di una partecipazione a concorsi successivi.

Mentre, come detto, nella specie, l’Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di andare sulla piattaforma e di vedere che il punteggio era stato “rettificato”.

Risulta dunque evidente il grave difetto di motivazione che caratterizza il provvedimento di riesame impugnato che, pertanto, sotto questo profilo, è certamente illegittimo.

\*\*\*

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI OPERANTI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO;**  
**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO E, IN PARTICOLARE, NEL D.D. 21 APRILE 2020, N. 499;**  
**- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE.**

3.1) Si è detto che nei mesi di giugno e luglio 2022, il Ministero ha dovuto rivedere le proprie determinazioni in quanto contenenti errori palesi, come prontamente segnalato dalle organizzazioni di categoria (docc. 3 e 4 cit.).

Gli enti esponenziali sopracitati hanno infatti documentato che alcuni dei quesiti cui sono stati sottoposti i candidati contenevano errori sia nella formulazione degli stessi, sia – soprattutto – nella individuazione della c.d. risposta corretta.

Ebbene, in ordine a tale riesame, nulla il Ministero ha dedotto, trascurando così l'espletamento di una adeguata istruttoria nel rispetto dei principi di giusto procedimento, che, nel caso di specie, avrebbe condotto a risultati soddisfattivi per l'interesse del ricorrente. È evidente dunque l'illegittimità delle determinazioni, dal contenuto ignoto, cui è giunto il Ministero dell'Istruzione e/o per essa la Commissione Centrale dal medesimo istituita e, conseguentemente, del provvedimento, anch'esso ignoto, di riesame della prova scritta sostenuta dal Prof. Giuliana.

\*\*\*

3.2) E veniamo al merito del riesame.

Come anticipato in narrativa, tra i quesiti contenenti un errore nella valutazione della risposta corretta, vi era il quesito della prova scritta della classe di concorso AB24 – T1, quesito che nella prova scritta del Prof. Giuliana ha acquisito il n. 23 (l'ordine, come detto, è sparso).

Il quesito n. 23 è il seguente.

*“Choose the option that best completes the statement below*

*In language learning, Discourse Analysis is the study of language as used by members of a speech community. It involves the study of*

- a) language beyond the sentence level*
- b) both spoken interaction and written texts*
- c) larger chunks of language;*
- d) cross-cultural linguistic patterns”.*

In italiano:

*“Scegli l'opzione che meglio completa la dichiarazione di seguito*

*Nell'apprendimento delle lingue, l'analisi del discorso è lo studio della lingua utilizzata dai membri di una comunità linguistica. Implica lo studio di*

- a) lingua oltre il livello della frase*
- b) sia l'interazione orale che i testi scritti*
- c) porzioni di linguaggio più grandi;*
- d) modelli linguistici interculturali*

Ebbene, come segnalato dagli Enti esponenziali degli interessi dei candidati, il Ministero avrebbe dovuto considerare come corretta non solo la risposta B ma anche la risposta D (se non addirittura solo la risposta D).

Sul punto, è infatti pacifica la dottrina scientifica (cfr. Discourse Analysis: Key concepts and perspectives by Thouria Drid, University of Quargla – **doc. 9**; Discourse Analysis—What Speakers

Do in Conversation, Linguistic Society of America, ove si precisa anche “*Discourse analysis is sometimes defined as the analysis of language 'beyond the sentence'*” reperibile a <https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-hat-speakers-do-conversation> – **doc. 10**; Discourse Analysis in Qualitative Research in Delve reperibile al <https://delvetool.com/blog/discourseanalysis>; **doc. 11**).

Detti contributi scientifici sono stati ignorati dalla Ministero resistente e dalla specifica Commissione Nazionale a tal uopo istituita, con ciò generando un danno al ricorrente il quale, all’esito della rivalutazione del proprio elaborato, **è risultato non idoneo alla prova orale proprio per due soli punti che gli sarebbero stati attribuiti laddove l’Amministrazione avesse operato correttamente, in base agli assunti della dottrina sopracitata.**

E ciò malgrado che il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta della classe di concorso di cui si discute **approvato dallo stesso Ministero menzionasse espressamente l’ambito delle “risorse didattiche e digitali” e dei “testi letterari” (doc. 1 ter cit.).**

È dunque evidente l’illegittimità degli atti impugnati sotto questo dirimente profilo.

\*\*\*

**4) -ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ MANIFESTE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE (SOTTO ULTERIORE PROFILO);**

**- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.**

Peraltro, l’illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati risulta altresì evidente ove si considerino specificamente i principi di

proporzionalità e ragionevolezza che caratterizzano l'attività amministrativa.

Secondo la giurisprudenza, infatti, *“Principio generale e fondamentale, regolatore dell'azione amministrativa, è quello della ragionevolezza, il quale vieta alla p.a. l'adozione di decisioni arbitrarie o irrazionali e costituisce misura qualitativa dell'esercizio delle pubbliche potestà; il principio, ricollegandosi, anche alle regole di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, impone, all'atto dell'assunzione della determinazione autoritativa, la attenta e ponderata valutazione comparativa degli interessi coinvolti, con particolare riferimento a quelli di cui sono titolari i privati che possono essere incisi dalla determinazione amministrativa”* (TAR Campania-Salerno, Sez. II, 5 ottobre 2007 n. 2069).

Quanto poi al principio di proporzionalità, come è noto, esso *“esprime il canone in base al quale la pubblica amministrazione, nell'assunzione delle proprie determinazioni, deve adottare la soluzione idonea ed adeguata con il minore sacrificio per gli interessi compresenti”* (TAR Campania Salerno, sez. II, 27 gennaio 2011 n. 125).

Nel caso di specie, è indubbio che tali principi siano stati violati dall'Amministrazione resistente, la quale, ha deciso (invero illegittimamente, per i motivi esposti sopra – v. punto 3 in diritto che precede) di non assegnare al Prof. Giuliana il punteggio 2 anche alla risposta al quesito 23, sacrificando *quam maxime* l'interesse del ricorrente al quale è stato di fatto impedito l'accesso al ruolo di docente statale.

\*\*\*

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NEI CONCORSI PUBBLICI;**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO;**

**- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONevolezza, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE;**

**- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Come anticipato in narrativa, in data 8 settembre 2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha provveduto a pubblicare l'integrazione del calendario delle prove orali per le classi di concorso AB24.

Come si legge nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale *“Tale ulteriore calendario si è reso necessario a seguito di comunicazione del MI sulla presenza di errori in alcuni quesiti a risposta multipla che hanno comportato il ricalcolo dei punteggi delle prove scritte e la conseguente ammissione di ulteriori candidati alla prova orale”*.

Ovviamente, in tale elenco, non è stato inserito il Prof. Giuliana, il quale, all'esito dell'erroneo ricalcolo dei risultati della prova scritta, non è stato ammesso alla successiva prova orale.

Ebbene, l'atto recante il giudizio negativo di “rivalutazione” della prova scritta del Prof. Giuliana è illegittimo per tutti i motivi illustrati nelle suesposte censure del presente ricorso.

Ciò determina la palese illegittimità in via derivata dell'elenco integrativo degli ammessi all'orale nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra quelli idonei.



Pertanto, anche l'elenco dell'8 settembre 2022 dovrà essere annullato *in parte qua*.

\*\*\*

**6) Sulla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III Reclutamento del Personale docente ed educativo prot. 33646 del 21 settembre 2022 e sul provvedimento di diniego all'accesso reso tacitamente dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sull'istanza d'accesso suddetta.**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L- 241/1990;**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 5 E SS. D.LGS. 33/2013;**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERA ANAC 1309 DEL 28 DICEMBRE 2016;**

**- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI E ILLOGICITA' MANIFESTE.**

**6.1)** Come anticipato in narrativa, il 24 agosto 2022 il Prof. Giuliana ha presentato istanza d'accesso agli atti al fine di verificare le circostanze apprese informalmente dal web.

A detta istanza, ha dato – ma solo formalmente - riscontro soltanto la Direzione Generale per il personale scolastico con nota del 21 settembre 2022.

In detta nota ministeriale, la Direzione suddetta ha ritenuto di non essere in grado di accogliere la richiesta in quanto avrebbe avuto ad oggetto “*un numero copioso e indefinito di documenti*”.

Ebbene, è evidente che si tratta di un provvedimento illegittimo in quanto adottato in violazione della normativa operante in materia di accesso.

E, infatti, il ricorrente ha dedotto, anzitutto, l'interesse legittimante detta istanza e ha altresì indicato con precisione e chiarezza la documentazione che intendeva reperire alla luce delle fumose informazioni pervenute da terzi e non dal Ministero resistente.

Di più non avrebbe potuto, del resto, fare.

Parimenti illegittimo risulta il silenzio-rigetto formatosi su detta istanza da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il quale si è limitato (forse) a far trasmettere l'invito a prendere visione del portale con la nota del 29 settembre 2022.

\*\*\*

## **6.2) L'istanza istruttoria.**

Da qui, dunque, la riproposizione, ove occorrer possa, della istanza di esibizione documentale ai sensi dell'art. 63 c.p.a.

- delle segnalazioni di errori nelle domande e nelle relative risposte ritenute corrette ovvero comunque delle richieste di riesame al Ministero e/o alle apposite Commissioni e/o all'USR in indirizzo in ordine alla erroneità delle domande e/o delle relative risposte considerate corrette afferenti la prova scritta per la classe di concorso della Toscana, AB24– Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, tenutasi il 16 marzo 2022;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dal Ministero e/o dalle apposite Commissioni e/o dall'USR in indirizzo a seguito di tali richieste;
- delle determinazioni assunte, in qualsivoglia forma, anche tacita, in ordine a dette richieste ovvero comunque tutti gli atti e/o i provvedimenti di riesame adottati, anche in forma tacita, in ordine agli esiti della prova scritta svolta dal Prof. Marco Giuliana;

- ovvero comunque di tutti gli atti e/o i provvedimenti presupposti alla rettifica del conseguente punteggio della prova scritta assegnato al Prof. Marco Giuliana.

\*\*\*

### **Sulla misura cautelare collegiale**

Il *fumus boni iuris* si ricava dalla fondatezza dei motivi di ricorso che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, esso discende anzitutto dalla impossibilità, per il Prof. Giuliana, per i prossimi anni, di poter accedere ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale.

E tale situazione di incertezza potrebbe protrarsi per anni, giacché non è possibile stabilire con precisione se una nuova procedura concorsuale (la quale è, all'attualità, l'unica via di accesso al ruolo di docente statale) verrà indetta.

La sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, e in particolare del provvedimento di riesame comunicato il 29 settembre 2022 e dell'elenco degli ammessi in via integrativa all'orale e alla graduatoria di merito che verrà pubblicata dopo il 21 ottobre 2022, eviterebbe peraltro l'assegnazione di cattedre a docenti che, nell'auspicata riforma della graduatoria medesima, dovrebbero poi essere collocati in altre sedi.

E ciò, al precipuo fine di garantire il rispetto del c.d. principio della continuità didattica negli insegnamenti, evitando dunque spostamenti nel corso dell'anno scolastico del personale, a tutto vantaggio degli studenti.

Sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

\*\*\*

### **Sulla misura cautelare monocratica**

Peraltro, sussistono i presupposti per la concessione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. in ragione della circostanza che **l'Ecc.mo TAR, non avrà modo di deliberare l'istanza cautelare collegiale in tempo utile prima del termine dell'espletamento delle prove orali.**

La prima Camera di Consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare collegiale proposta in questa sede dal ricorrente sarebbe astrattamente a partire dal 30 ottobre 2022 quando, invece, come detto, le prove orali integrative termineranno il 21 ottobre 2022.

**In altre parole, in carenza di immediata sospensione con decreto presidenziale, l'ordinanza cautelare collegiale rischierebbe di essere inutiliter data ovvero comunque il Ministero e/o l'USR Toscana per esso si troverebbero costretti a nominare una Commissione ad hoc, con evidente dispendio di tempo e risorse pubbliche.**

Si confida dunque che l'Ecc.mo TAR voglia consentire al ricorrente di poter svolgere la prova orale con riserva.

**\*\*\* \* \*\*\***

### **P.Q.M.**

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e, per gli effetti, nell'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione – anche *inaudita altera parte* - dei loro effetti e previo accoglimento dell'istanza istruttoria di cui all'art. 63 c.p.a. nei termini di cui al paragrafo 6.2 che precede.

Con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo dovuto ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 è pari ad Euro 325,00.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 del c.p.a., come modificato dall'art 1, comma 1, lett. oo) del D.L.vo 15 novembre 2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi pec [riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it) e [albertocaretti@pec.it](mailto:albertocaretti@pec.it) e al numero di fax 055/3909260.

Con ossequio.

Firenze- Roma, 10 ottobre 2022

Avv. Alberto Caretti

Avv. Riccardo Tagliaferri

Avv. Giulia Baggiani